

ALLEGATO A)**“INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ.
CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI - ANNO 2021”.****1. INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO**

Sono ammessi a finanziamento per l'anno 2021 gli interventi di seguito indicati:

- Assistenza domiciliare domestica ed educativa;
- Integrazione scolastica;
- Tirocini di Inclusione Sociale.

2. BENEFICIARI

Le persone in situazione di disabilità così come definite all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e riconosciute ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge dalla competente commissione sanitaria e che non abbiano compiuto 65 anni nell'anno di competenza dell'intervento.

Qualora trattasi di minori, che non abbiano compiuto dieci anni di età nell'anno 2021, la cui situazione di disabilità non sia stata ancora attestata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, l'ente locale può prescindere da tale attestazione e avvalersi di altra documentazione sanitaria similare attestante la patologia rilasciata dall'Area Vasta dell'ASUR oppure dal centro privato autorizzato e/o accreditato dal servizio sanitario regionale ai sensi della L.R. 21/2016. Per tale tipologia di utenza non si applica, laddove previsto, il monte ore maggiorato per le situazioni di gravità.

Per i disabili affetti da disturbi mentali, non in possesso dell'attestazione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, è sufficiente un'attestazione del dipartimento di salute mentale. Tali soggetti usufruiscono esclusivamente delle provvidenze previste per i Tirocini di inclusione sociale.

3. CRITERI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**a) Assistenza domiciliare domestica ed educativa****Assistenza domiciliare domestica**

Il servizio di assistenza domiciliare domestica viene fornito esclusivamente dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona tramite proprio personale ovvero tramite operatori esterni, ecc.

La quantificazione oraria ammissibile, che è di 12 ore settimanali, tiene conto dell'età del soggetto e dei bisogni che presenta in relazione alla tipologia della disabilità.

Nel caso di soggetti in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992) il monte ore massimo convenzionale è elevabile a 18 ore settimanali.

Per quanto riguarda il costo della figura dell'educatore la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel "Tariffario regionale cooperazione sociale" di cui alla DGR n. 941 del 20.07.2020.

Assistenza educativa

Il servizio di assistenza educativa viene fornito esclusivamente dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona tramite proprio personale ovvero tramite operatori esterni, ecc.

Il servizio di assistenza educativa è rivolto prioritariamente a quei soggetti **disabili in situazione di gravità**, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, per i quali l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta dell'Area Vasta dell'ASUR e i centri privati autorizzati e/o accreditati dal servizio sanitario regionale ai sensi della L.R. 21/2016, ritengono necessario l'intervento di un educatore che abbia una specifica professionalità ed esperienza nel campo della disabilità. Tale operatore, nell'ambito del progetto educativo individualizzato, funge da rafforzamento nello sviluppare le potenzialità residue del soggetto e nel creare o favorire le condizioni ottimali per un inserimento nel contesto sociale o lavorativo.

Il monte ore massimo convenzionale assegnabile per ciascun soggetto in possesso dei requisiti sopra indicati è di 650 ore annue comprensive delle ore di assistenza educativa volte alla frequenza dei centri estivi organizzati dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona.

Il servizio di assistenza educativa può essere rivolto anche a quei **disabili non riconosciuti in situazione di gravità** per i quali l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta dell'Area Vasta dell'ASUR, i centri autorizzati, in riferimento alla complessità della situazione e d'intesa con i servizi sociali territoriali, elaborano un progetto educativo personalizzato finalizzato a sostenere lo sviluppo e il potenziamento delle abilità personali, il processo di integrazione sociale, nonché l'acquisizione di pre-requisiti per l'integrazione lavorativa.

In tal caso il monte ore massimo convenzionale assegnabile per ciascun soggetto è di 300 ore annue comprensive delle ore di assistenza educativa volte alla frequenza dei centri estivi organizzati dagli Enti locali e dalle Aziende Servizi alla Persona.

L'Ente locale, l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta e l'educatore, a seconda dei casi, sono tenuti alla verifica del lavoro svolto e dei risultati raggiunti, nonché all'eventuale adeguamento dell'intervento in atto.

Per quanto riguarda i requisiti dell'educatore si rinvia alla normativa vigente.

Per quanto riguarda il costo della figura dell'educatore la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel "Tariffario regionale cooperazione sociale" di cui alla DGR n. 941 del 20.07.2020.

b) Integrazione scolastica

Per favorire l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione della persona in situazione di disabilità, la Regione incentiva gli interventi di integrazione scolastica presso i nidi d'infanzia (età 3 mesi - 3 anni), le scuole dell'infanzia (età 3-6 anni) a gestione comunale e statale, le scuole di ogni ordine e grado, nonché gli stage formativi mediante l'affiancamento di specifiche figure professionali.

Nido d'infanzia (età 3 mesi - 3 anni)

Sono ammesse a finanziamento le spese che gli Enti locali e le Aziende Servizi alla Persona sostengono per l'assegnazione di operatori-educatori specializzati presso il nido d'infanzia. Il monte ore massimo convenzionale ammissibile di finanziamento per l'educatore specializzato che segue il soggetto disabile inserito presso il nido d'infanzia, è di 880 ore annue (20 ore settimanali per 44 settimane, tenuto conto dei periodi di chiusura del nido), elevabili a 1.320 ore annue (30 ore settimanali per 44 settimane), qualora il soggetto sia in situazione di gravità.

Scuola dell'infanzia comunale (3-6 anni)

Sono ammesse a finanziamento le spese che gli Enti locali e le Aziende Servizi alla Persona sostengono per l'assegnazione di operatori con funzioni educative che affiancano ciascun soggetto disabile.

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento per l'educatore che segue ciascun soggetto è di 720 ore annue (20 ore settimanali per 36 settimane), elevabili a 1.080 ore annue (30 ore settimanali per 36 settimane) qualora il soggetto sia in situazione di gravità.

Si specifica, al riguardo, che per scuola dell'infanzia a gestione comunale si intende quella che, autonomamente, l'ente locale ha istituito e il cui personale docente specializzato è pagato dallo stesso ente locale.

Scuola dell'infanzia statale (3-6 anni), Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado

Sono ammesse a finanziamento le spese che gli Enti locali e le Aziende Servizi alla Persona sostengono per l'assegnazione di operatori con funzioni educative.

Il contributo viene concesso per l'alunno disabile che non abbia superato i 23 anni di età alla data del 31 dicembre dell'anno di competenza dell'intervento.

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento per l'educatore che segue ciascun soggetto è di 432 ore annue (12 ore settimanali per 36 settimane).

Qualora il soggetto sia in situazione di gravità il monte ore massimo convenzionale è elevabile a 648 ore annue (18 ore settimanali per 36 settimane).

Gli interventi suddetti non devono essere considerati sostitutivi né alternativi alle prestazioni fornite dall'insegnante di sostegno, bensì integrativi delle stesse e quantificati caso per caso dalle UMEE, indipendentemente dal monte ore stabilito dall'amministrazione scolastica per gli insegnanti di sostegno.

Per quanto riguarda i requisiti dell'educatore si rinvia alla normativa vigente.

Stage formativi

Al fine di incentivare percorsi di transizione scuola-lavoro vengono finanziati stage formativi per la cui attivazione e regolamentazione si rimanda alla DGR n.1256 del 29.09.2008

Viene ammessa a finanziamento la spesa di un tutor che affianca l'alunno disabile durante lo stage.

Il tutor può essere identificato nell'assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui all'articolo 13 della legge 104/1992 qualora abbia frequentato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti disabili o sia in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo della disabilità.

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento è di 416 ore annue (8 ore settimanali per 52 settimane).

Per quanto riguarda il costo della figura dell'educatore la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel "Tariffario regionale cooperazione sociale" di cui alla DGR n. 941 del 20.07.2020.

c) Tirocini di inclusione sociale

Tirocini di inclusione sociale (TIS)

I tirocini di Inclusione Sociale (TIS) rivolti alle persone con disabilità devono essere realizzati secondo quanto disposto dalla DGR n. 593/2018 che ne disciplina l'attivazione e la regolamentazione. Tali tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro bensì percorsi di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti.

I TIS finanziati con il presente atto sono prioritariamente orientati alle persone con disabilità per le quali non è prevedibile, almeno nel breve periodo, un avviamento al lavoro tramite percorsi di tirocinio formativo e per i quali è irrilevante l'iscrizione ai Centri per l'Impiego ex L. 68/99.

Accanto ai TIS finanziati dal presente atto vi sono, quale misura alternativa, i TIS disciplinati dalla DGR n. 397/2018. Tali tirocini, finanziati con risorse del FSE Marche

2014-2020, costituiscono interventi di politica attiva del lavoro e sono finalizzati esclusivamente all'inserimento/reinserimento socio/lavorativo delle persone con capacità lavorativa, anche se limitata. In caso di persone con disabilità è necessario che le stesse risultino iscritte ai Centri per l'Impiego ex L. 68/99.

Con riferimento all'indennità di partecipazione di cui all'art. 14 dell'allegato "A" alla DGR n.593/2018, con il presente atto vengono di seguito definite misure di agevolazione e sostegno volte a facilitare l'inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità.

In particolare, la Regione:

- concorre al finanziamento dell'indennità mensile spettante alla persona con disabilità erogando un contributo di € 162,00;
- concorre, per un massimo di 8 ore settimanali, al finanziamento dei costi del tutor nominato dal soggetto promotore di cui all'art. 8 comma 2 dell'allegato "A" alla DGR n. 593/2018 purché abbia le funzioni di educatore. Per quanto riguarda i requisiti dell'educatore si rinvia alla normativa vigente.

Per quanto riguarda il costo della figura dell'educatore la Regione riconosce come spesa massima ammissibile il corrispettivo indicato nel "Tariffario regionale cooperazione sociale" di cui alla DGR n. 941 del 20.07.2020.

4. MODALITA' DI RIPARTO DELLE RISORSE

Le risorse pari ad € 11.200.000,00 vengono ripartite tra gli interventi secondo le seguenti modalità:

a) Assistenza domiciliare domestica ed educativa e Integrazione scolastica: percentuale di contributo variabile calcolata sulla media delle somme ammesse a finanziamento nel triennio 2018-2020;

Con riferimento all'anno 2020, vista la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, verranno ammesse a finanziamento le ore di "Assistenza Educativa" e di "Integrazione scolastica" anche se svolte a distanza in modalità on line o a domicilio; ciò varrà anche per l'anno 2021 fino al termine dell'emergenza epidemiologica dichiarata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

b) Tirocini di inclusione sociale: contributo fisso di € 162,00 mensili per la media del numero dei mesi di tirocinio attivati nel triennio 2018-2020.

Con riferimento all'anno 2020, vista la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, verranno presi in considerazione anche i mesi di TIS sospesi a causa dell'impossibilità di garantire la sicurezza sanitaria dei tirocinanti laddove gli ATS abbiano optato per la loro sospensione o per il mantenimento della sospensione con l'erogazione della relativa indennità, nell'impossibilità o nell'inopportunità di riattivarli ai sensi della DGR n. 628/2020; ciò varrà anche per l'anno 2021 fino al termine dell'emergenza epidemiologica dichiarata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. MODALITA' E TEMPI PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER LA LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I tempi e le modalità per la presentazione dei rendiconti nonché per la liquidazione dei contributi relativi agli interventi di cui alla presente deliberazione, attivati dagli Enti locali e dalle Aziende alla Persona, verranno fissati con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport. Le risorse verranno trasferite al territorio per il tramite degli enti capofila degli ATS entro l'anno 2021 quale budget per l'annualità corrente calcolato sulla media dei costi sostenuti nel triennio 2018/2020.